



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Prot. n. vedi intestazione digitale  
Class. 34.28.10. / Fasc. 172/2022

Roma vedi intestazione digitale

*Al*

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali**  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**Oggetto: [ID VIP: 7953] – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Adriatico”.**

Fase di consultazione pubblica di VAS ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Autorità Proponente/Procedente: **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d’acqua interne.**

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (DG-ABAP)

*E.p.c.*

All’Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,  
Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale –  
VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II,  
Scavi e tutela del patrimonio archeologico N.D.G.  
[dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it)

Al Servizio III,  
Tutela del patrimonio storico, artistico e  
architettonico N.D.G.  
[dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it)



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

*AB* *\**

**VISTO** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**VISTA** la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

**VISTO** il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

**VISTO** il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019;

**VISTO** il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei Conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**VISTO** quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);

**VISTO** il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 221 del 15/09/2021), entrato in vigore il 30/09/2021;

**VISTO** il DPCM 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB \*

del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

**CONSIDERATO** quanto impartito dall'allora Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015";

**VISTO** che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Arte e l'Architettura Contemporanee ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (Revisione del 30.03.2022; <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici";

**PREMESSO** che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua interne**, in qualità di Autorità Proponente/Procedente, con nota prot. n. 30180 del 27/09/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 35055 del 28/09/2022, ha comunicato all'Ufficio scrivente l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di VAS del "Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Adriatico", ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

**PREMESSO** che, ai fini di tale procedura, lo stesso **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua interne**, in qualità di Autorità Procedente, ha pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex. Ministero della Transizione Ecologica) l'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, nel quale è stata data comunicazione delle modalità di consultazione del progetto di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, con decorrenza dei termini procedurali a far data dal 29/09/2022;

**PREMESSO** che, con nota prot. n. 119422 del 30/09/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 35793 del 04/10/2022, il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex. Ministero della Transizione Ecologica) – Direzione Generale Valutazioni Ambientali**, in qualità di Autorità Competente per le VAS statali, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza presentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua interne;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB

**PREMESSO** che la documentazione tecnica è stata pubblicata e risulta quindi consultabile sul sito del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex. Ministero della Transizione Ecologica) – Direzione Generale Valutazioni Ambientali** all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8338/12277>

**PREMESSO** che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 36194 del 06/10/2022, ha richiesto il parere di competenza agli Uffici territoriali del MiC, alle Regioni e Province autonome, e ai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa medesima Direzione Generale;

**CONSIDERATO** che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa al "Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Adriatico";

**CONSIDERATO** che il summenzionato Piano rientra nel proposito generale di conservazione e valorizzazione della biodiversità e della sostenibilità sociale ed economica fino ad arrivare ad una visione più specifica di miglioramento e raggiungimento del "buono stato ambientale", promosso e posto come obiettivo dalle politiche comunitarie (Direttive 2008/56/CE e 2014/89/UE);

**CONSIDERATO** che per dare una visione e direzione unica alle attività marittime, la Commissione, con la COM(2007) 0575, vara la "Politica Marittima Integrata dell'Unione Europea". La Politica Marittima Integrata evidenzia, tra i propri settori strategici, l'esigenza della definizione di una Pianificazione dello Spazio Marittimo, che nasce dalla presa di coscienza da parte delle comunità che, a causa delle diverse e costanti minacce esistenti sulle risorse marine, è necessario ridurre l'impatto sulle acque e salvaguardare il patrimonio marino;

**CONSIDERATO** che la strategia di sviluppo delle attività marittime nel Mar Adriatico è incardinata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG), identificati dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dall'Agenda 2030;

**CONSIDERATO** che attraverso la Pianificazione dello Spazio Marittimo si è costituito uno strumento politico intersettoriale la cui finalità principale è l'applicazione di un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero sulle politiche di sviluppo dei bacini marini europei.

La cooperazione con gli Stati membri risulta necessaria al fine di garantire la coerenza e il coordinamento dei PGSM tra loro e inoltre deve tenere conto degli aspetti di natura transnazionale, per cui, i piani di gestione tratteranno anche attività soggette ad interazione extra-nazionale e dovranno quindi essere redatti in considerazione della complessità dei rapporti politici bilaterali e del quadro generale delle problematiche attualmente non risolte con i Paesi transfrontalieri riguardo alla delimitazione degli spazi marittimi;

**CONSIDERATO** che il Piano persegue l'attuazione di azioni come:

- promuovere uno sviluppo turistico sostenibile creando le condizioni per garantire lo spazio necessario alle dinamiche marine naturali e alla crescita degli altri usi antropici, senza compromettere la conservazione delle risorse naturali dalle quali il turismo dipende (acque, natura, paesaggio);
- favorire la conservazione e la tutela degli ecosistemi costieri e marini, perseguendo l'equilibrio tra il mantenimento e la conservazione degli ambienti naturali e lo sviluppo delle attività antropiche;
- favorire la tutela e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale, come asset fondamentali per lo sviluppo stesso del turismo;

Relativamente al settore energetico, il Piano per lo Spazio Marittimo si propone di contribuire agli obiettivi europei in tema di decarbonizzazione. Relativamente alle fonti fossili, presenti nell'area in forma di idrocarburi gassosi, il Piano tiene conto delle disposizioni del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)

**CONSIDERATO** che l'area marittima Adriatico è delimitata a Est dai limiti della piattaforma continentale già formalmente concordata con i Paesi confinanti (Jugoslavia, 1969; Albania, 1992; Grecia, 1977 e 2020) ed a Sud dalla linea di delimitazione fra le sotto-regioni marine "Mare Adriatico" e "Mare Ionio – Mediterraneo Centrale" della Direttiva sulla



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

R.B.

f

Strategia Marina, come anche indicato nel D.Lgs. 201/2016. La zonazione che individua le **6 sub-aree in acque territoriali (A/1 – A/6)** e **3 sub-aree in aree di piattaforma continentale (A/7 – A/9)** è così suddivisa:

- A/1 – Acque territoriali Friuli Venezia Giulia
- A/2 – Acque territoriali Veneto
- A/3 – Acque territoriali Emilia Romagna
- A/4 – Acque territoriali Marche
- A/5 – Acque territoriali Abruzzo e Molise
- A/6 – Acque territoriali Puglia orientale
- A/7 – Piattaforma continentale Adriatico centro-settentrionale
- A/8 – Piattaforma continentale Adriatico centro-meridionale
- A/9 – Piattaforma continentale Adriatico meridionale;

**CONSIDERATO** che il Piano in questione propone:

- **3 Principi Trasversali:**
  - Sviluppo sostenibile;
  - Protezione ambientale e risorse naturali;
  - Paesaggio e patrimonio culturale.
- **8 Settori/Usi:**
  - Sicurezza marittima, della navigazione e sorveglianza;
  - Pesca;
  - Acquacoltura;
  - Trasporto marittimo e portualità;
  - Energia;
  - Difesa costiera, protezione dalle alluvioni, ripristino della morfologia dei fondali;
  - Turismo costiero e marittimo;
  - Ricerca scientifica e innovazione.

Ad ognuna di queste categorie sono assegnati degli **Obiettivi Strategici** codificati rispettivamente:

- OS\_SS (Sviluppo Sostenibile);
- OS\_N (Protezione ambientale e risorse naturali);
- OS\_PPC (Paesaggio e patrimonio culturale);
- OS\_S (Sicurezza marittima, della navigazione e sorveglianza);
- OS\_P (Pesca);
- OS\_A (Acquacoltura);
- OS\_TM (Trasporto marittimo e portualità);
- OS\_E (Energia);
- OS\_D (Difesa costiera, protezione dalle alluvioni, ripristino della morfologia dei fondali);
- OS\_T (Turismo costiero e marittimo);
- OS\_RI (Ricerca scientifica e innovazione).

Per maggiori dettagli sugli Obiettivi Strategici del Piano si rimanda a pag. 81 e seg. del RA;

**CONSIDERATO** che il PGSM definisce misure di livello nazionale e misure rilevanti alla scala della singola sub-area. Le misure nazionali si applicano all'intero spazio marino italiano. Per alcune sub-aree ricadenti nelle acque territoriali afferenti alle regioni costiere sono state inoltre definite misure di scala più dettagliata e di valenza specifica per tali sub-



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB  
X

aree. Per maggiori dettagli sulle **Misure Nazionali** del Piano si rimanda a pag. 86 e seg. del RA e sulle **Misure Specifiche** per le singole sub-aree a pag. 123 e seg. del RA;

**CONSIDERATO** che ogni sub-area ha delle caratteristiche proprie, il Piano identifica ulteriori **Obiettivi Specifici** caratterizzanti il territorio specifico preso in esame. Si riporta un esempio di codice identificativo "(A/1) OSP\_TM|01" cioè *l'Obiettivo Specifico per la sub-area A/1 (Acque territoriali Friuli Venezia Giulia) nel settore del Trasporto marino e portualità*. Per maggiori dettagli sugli Obiettivi Specifici del Piano si rimanda a pag. 123 e seg. del RA;

**CONSIDERATO** che *"la sostenibilità ambientale nell'ambito della pianificazione spaziale marittima è valutata attraverso la verifica della capacità di contribuire al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sviluppo sostenibile di livello generale, pertinenti ai Piani stessi, desunti dalle politiche, strategie, ecc., e dai riferimenti in tema di sostenibilità ambientale stabiliti ai diversi livelli, internazionale, comunitario e nazionale (come definiti nel Capitolo 1 del RA), considerando tutti gli aspetti ambientali sui quali l'attuazione del Piano potrebbe generare effetti."* Il PGSM ha individuato degli **Obiettivi di Sostenibilità Ambientale (OA)**. Per maggiori dettagli sugli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale si rimanda a pag. 249 e seg. del RA;

**CONSIDERATO** che, nel contesto dell'analisi di **coerenza interna** (Allegato IV al RA e pag. 252 e seg. del RA), è stata realizzata una matrice riportante le potenziali sinergie e incoerenze tra gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale e gli Obiettivi Strategici di Piano;

**CONSIDERATO** che, per quanto di competenza di questo Ufficio, sono stati individuati gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale che appartengono alla Componente Ambientale "Suolo" denominati OA. 4a, OA. 4b. Essi risultano avere una **"incoerenza"** con:

- alcuni Obiettivi Strategici appartenenti alle categorie "Energia", "Turismo costiero e marittimo".

Risultano comunque coerenti, sia direttamente che indirettamente, con tutti gli altri obiettivi e con le misure prese in esame;

**CONSIDERATO** che, per quanto di competenza di questo Ufficio, sono stati individuati gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale che appartengono alla Componente Ambientale "Paesaggio e beni culturali" denominati OA. 7a, OA. 7b, OA. 7c, OA. 7d. Essi risultano avere una **"incoerenza"** con:

- alcuni Obiettivi Strategici appartenenti alle categorie "Acquacultura", "Energia", "Turismo costiero e marittimo";
- la Misura Nazionale (NAZ\_MIS|59) appartenente alla categoria "Energia".

Risultano comunque coerenti, sia direttamente che indirettamente, con tutti gli altri obiettivi e con le misure prese in esame;

**CONSIDERATO** che, la finalità della verifica e della valutazione della **coerenza interna** è anche di stabilire tutte le possibili correlazioni tra gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale e gli Obiettivi Specifici delle diverse sub aree e le rispettive Misure Specifiche, il Piano definisce una seconda matrice (Allegato V al RA e pag. 258 del RA);

**CONSIDERATO** che dalla suddetta matrice si evidenzia una **"influenza potenziale negativa indiretta"** tra gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale (OA. 4a, OA. 4b) e, a seconda delle singole sub-aree, con:

- alcuni Obiettivi Specifici appartenenti alle categorie di "Trasporto Marittimo", "Difesa", "Turismo", "Acquacoltura";
- alcune Misure Specifiche (A/1)\_MIS\2, (A/1)\_MIS\22, (A/1)\_MIS\23;

**CONSIDERATO** che dalla suddetta matrice si evidenzia una **"influenza potenziale negativa indiretta"** tra gli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale (OA. 7a, OA. 7b, OA. 7c, OA. 7d) e, a seconda delle singole sub-aree, con

- alcuni Obiettivi Specifici appartenenti alle categorie di "Trasporto Marittimo", "Difesa", "Turismo", "Pesca";
- alcune Misure Specifiche (A/1)\_MIS\23, (A/2)\_MIS|8, (A/3)\_MIS|4, (A/3)\_MIS|7.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB

f

**CONSIDERATO** che, per l'analisi di **coerenza esterna** (Allegato III al RA e pag. 255 e seg. del RA), è stata realizzata una matrice riportante le potenziali sinergie e incoerenze tra gli Obiettivi Strategici del PSGM e gli Obiettivi dei Piani/Programmi pertinenti. Nello specifico:

- Coerenza esterna rispetto a Piani/Programmi direttamente connessi al settore marino;
- Coerenza esterna rispetto ai settori non direttamente connessi al settore marino la cui programmazione si realizza principalmente nelle aree interne alla costa.

**CONSIDERATO** che i suddetti Piani/Programmi, per quanto di competenza della Scrivente, nel confronto con gli Obiettivi Strategici, risultano avere una **"incoerenza"** con alcuni obiettivi del "Settore Energia". Allo stesso modo, risulta una **"incoerenza"** tra gli Obiettivi Strategici appartenenti alla categoria dei "Principi Trasversali – Paesaggio e Patrimonio cultura" ed alcuni Piani/Programmi presi in esame;

**CONSIDERATO** che l'analisi dei potenziali effetti ambientali del Piano ha tenuto in considerazione le principali interazioni tra gli usi dello spazio marittimo e lo stato delle componenti ambientali. Tale attività consente di individuare eventuali aree critiche e/o componenti particolarmente sensibili su cui approfondire l'analisi e di introdurre misure di compensazione e/o mitigazione per ridurre e minimizzare i potenziali impatti negativi e valorizzare quelli positivi, favorire quindi il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità (Allegato VI al RA e pag. 447 e seg. del RA);

**CONSIDERATO** che "in linea generale, gli interventi infrastrutturali hanno come effetto negativo diretto sulla componente paesaggio e patrimonio culturale la frammentazione di habitat, ambienti e reti ecologiche, soprattutto al di fuori di ambiti urbani o portuali, l'alterazione dei sistemi morfologici/insediativi, l'alterazione/compromissione delle visuali e degli elementi qualificanti e connotativi del paesaggio antropico e naturale, della possibilità di poter beneficiare del patrimonio storico. In base alle previsioni del PGSM, i fattori di pressione di maggior rilievo sono legati alla realizzazione di nuove infrastrutture in ambito portuale, alle opere di difesa costiera, agli impianti per la produzione di energia, sia a terra che offshore, agli impianti per l'acquacoltura. La realizzazione di tutte queste opere prevede, in ogni caso, che vengano assoggettate alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale..." (pag. 122 dell'Allegato XI-Sintesi Non Tecnica al RA);

**CONSIDERATO** che il traffico marittimo e la portualità, la pesca, l'acquacoltura, la difesa costiera, il turismo costiero e marittimo e l'energia rappresentano gli usi previsti dal Piano di Gestione dello Spazio Marittimo che possono determinare gli effetti ambientali di maggior rilievo sia in chiave negativa che positiva. Per ridurre i potenziali effetti negativi in fase di attuazione vengono definite, oltre alle Misure sopracitate, ulteriori **Misure di Mitigazione** (pag. 524 e seg. del RA);

**CONSIDERATO** che "Lo scopo fondamentale del **PdMA (Piano di Monitoraggio Ambientale)** è consentire il monitoraggio dell'efficacia del Piano (raggiungimento degli obiettivi qualitativi o quantitativi dichiarati) attraverso il monitoraggio ambientale periodico sull'avanzamento delle azioni di Piano e sui suoi effetti (positivi e negativi) sull'ambiente ed il territorio costiero e marino nazionale" e "il PdMA è quindi uno strumento che ha l'obiettivo di tenere traccia nello spazio e nel tempo dell'efficienza dell'implementazione del PGSM e di suggerire misure migliorative nel caso in cui queste siano valutate necessarie tramite revisioni di medio termine.";

**CONSIDERATO** che il Piano di Monitoraggio prevedrà:

- la descrizione dell'evoluzione del contesto ambientale (monitoraggio del contesto), attraverso gli indicatori di contesto, direttamente relazionati agli obiettivi di sostenibilità ambientale. Il monitoraggio dell'evoluzione del contesto tiene conto dell'insieme delle trasformazioni in atto sul territorio, disegna la loro evoluzione a partire dal momento in cui è stata effettuata l'analisi di contesto per il rapporto ambientale;
- la registrazione degli effetti ambientali dell'attuazione del Piano (monitoraggio ambientale), tramite indicatori di contesto aggiornati e di processo o pressione. Essi descrivono le azioni messe in atto dal Piano anche in



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB

\*

relazione agli obiettivi di sostenibilità; in tal modo sarà possibile verificare il grado di attuazione del Piano e quindi il conseguente perseguimento degli obiettivi di sostenibilità nello stesso definiti;

- la descrizione delle modalità di correlazione tra gli indicatori di contesto, ove popolati, e di Piano;

**CONSIDERATO** che il suddetto Piano di Monitoraggio contempla l'utilizzo di due delle tre tipologie di indicatori individuate da ISPRA in "Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" (n. 124/2015), come di seguito riportato:

- **Indicatori di contesto** "che descrivono le dinamiche complessive di variazione delle componenti ambientali e consentono di analizzare l'evoluzione dello stato dell'ambiente risultante dalle politiche pianificatore messe in atto sullo spazio marittimo individuato. Tali indicatori sono definiti per componente ambientale a partire dagli obiettivi di protezione ambientale e sostenibilità assunti per la valutazione ambientale del PGSM e quantificati in relazione ai contesti individuati;
- **Indicatori di processo** che monitorano "le azioni del Piano che possono avere impatti significativi sull'ambiente". "La definizione del set di indicatori di processo per il PdMA si sono basati sulla selezione delle azioni del PGSM che incidono sugli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale e sulle varie fonti individuate per il monitoraggio fisico e procedurale del Piano."

La seconda fase del monitoraggio ambientale descrive il contributo delle azioni considerate sul contesto ambientale di riferimento e sugli obiettivi di sostenibilità specifici, attraverso l'utilizzo di indicatori di contributo, elaborati a partire dagli indicatori di processo.

**CONSIDERATO** che sono stati elaborati, in riferimento agli Obiettivi di Sostenibilità Ambientale, denominati OA.4a, OA.4b, OA. 7a, OA. 7b, OA. 7c, OA. 7d, i seguenti indicatori di contesto (cfr. a pag. 554 e seg. del RA):

- SU.01 "Dinamica litoranea", SU.02 "Urbanizzazione del suolo", SU.03 "Naturalità della costa", SU.04 "Subsidenza costiera", SU.05 "Pericolosità idrogeologica" - (Suolo);
- PA. 01, PA. 02, PA. 03, PA. 04 "Presenza di beni e aree vincolate e/o tutelate" - (Paesaggio e Patrimonio Culturale);

**CONSIDERATO** che sono stati individuati, in relazione alle Componenti Ambientali di competenza, i seguenti indicatori di processo (cfr. a pag. 566 e seg. del RA):

- 3.3 "Numero infrastrutture fisse in mare e distanza/visibilità dalla costa" – Paesaggio e Patrimonio Culturale;
- 3.4 "Aggiornamento Pianificazione Paesaggistica regionale" – Paesaggio e Patrimonio Culturale;
- 3.5 "Presenza Piani d'ambito costiero" – Paesaggio e Patrimonio Culturale;
- 9.1 "Spiagge soggette ad erosione" – Difesa Costiera;
- 9.2 "Interventi di ripascimento" – Difesa Costiera;
- 9.14 "Pendenza spiaggia sommersa" – Difesa Costiera;
- 9.16 "Variazione di volume della spiaggia emersa e sommersa" – Difesa Costiera.

**TENUTO CONTO** dei pareri espressi nell'ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica, dagli Uffici del MiC territorialmente competenti, dai Parchi Archeologici, dalle Regioni e Province Autonome, e dai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali:

- nota prot. n. 11873 del 02/11/2022 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino;
- nota prot. n. 12584 del 03/11/2022 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB

8



- nota prot. n. 12320 del 03/11/2022 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;
- nota prot. n. 31747 del 04/11/2022 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- nota prot. n. 12138 del 04/11/2022 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
- nota prot. n. 8330 del 07/11/2022 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;
- nota prot. n. 09979 del 28/11/2022 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara;
- nota prot. n. 18051 del 28/11/2022 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo;
- nota prot. n. 28318 del 04/11/2022 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
- nota prot. n. 105 del 03/01/2023 del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) della DG ABAP;
- nota prot. n. 298 del 05/01/2023 del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) della DG ABAP.

## REGIONE ABRUZZO

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 09979 del 28/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)>

*In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, intende presentare di seguito il proprio contributo istruttorio con alcune puntualizzazioni sul documento RA.*

*In primo luogo si intende segnalare le ulteriori azioni intraprese da questa Soprintendenza avvenute dopo gli incontri preliminari per redazione del RA.*

*In particolare è stata avviata una ricognizione dei Decreti di Tutela Paesaggistica di cui all'art. 136 del D.Lgs 42/2004, novità assoluta, al di fuori della redazione di un nuovo Piano Paesaggistico, prendendo come caso pilota proprio il complesso sistema di tutele della "Costa Teatina dei trabocchi", caratterizzata oltre che da numerose riserve naturali:*

- **Ripari di Giobbe:** istituita con la L.R n.5 del 2007, nel comune di Ortona a mare (CH);
- **Punta dell'Acquabella o Punta Acquabella:** Istituita nel 30 marzo 2007, situata a contrada San Donato nel comune di Ortona a mare (CH);
- **Grotta delle farfalle:** istituita nel 2007. Si trova nei pressi della foce del Torrente Fosso Grande nella provincia di Chieti, presso San Vito Chietino (CH);
- **Lecceta di Torino di Sangro:** situata nel comune di Torino di Sangro, in provincia di Chieti ed è stata istituita nel 2001 (CH);
- **Punta Aderci:** di 285 ettari ed è stata istituita nel 1998. Si estende lungo la costa adriatica a Nord del porto di Vasto, fino ad arrivare alla foce del fiume Sinello, dove è possibile incontrare l'unico bosco di latifoglie della riserva (CH);

*anche da una rilevante qualità del paesaggio costiero, già riconosciuta dai Decreti di tutela (colline degradanti verso il mare, alternanza di spiagge sabbiose e scogliere, visuali sull'asse adriatico/Maiella), e dalla presenza dei caratteristici ed unici trabocchi, che danno il nome alla costa. Tale ricognizione, permetterà alla fine di un procedimento di evidenza pubblica, previa identificazione dei Valori paesaggistici e valutazione della loro permanenza, tramite l'analisi degli*



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

ABP \*

elementi desunti dai Decreti istitutivi e da quelli rilevati dal complesso paesaggistico attuale, di rafforzare gli strumenti tutela con prescrizioni specifiche, calibrate su ogni ambito, e determinare di criteri di gestione degli interventi.

Si evidenzia, pertanto, che tra gli **Obiettivi del PGSM**, dovrebbe essere inserito anche quello del **Restauro paesaggistico della costa**, inteso quale insieme di azioni volte alla tutela del verde, degli spazi pubblici, ma soprattutto al recupero degli aspetti percettivi, incentivando azioni volte al recupero delle visuali paesaggistiche peculiari della zona (vista verso elementi monumentali e/o storici, insediamenti storici tipici, liberazione dei coni ottici collina/mare, ecc.), anche attraverso l'eliminazione dei detrattori di origine antropica che ne hanno compromesso le qualità estetiche ed ambientali. Il Piano dovrebbe rimarcare anche la necessità di individuare ed attuare le necessarie azioni di restauro paesaggistico. Tale azione costituisce un'esigenza importante nell'area marittima dell'Adriatico. In quest'area sono presenti aree dove gli impatti degli usi antropici (passati e purtroppo ancora attuali, con devastanti previsioni urbanistiche) sono rilevanti e hanno compromesso, in alcuni casi in maniera irreversibile, le pur notevoli qualità paesaggistiche originarie, soprattutto delle coste basse.

Come già in precedenza evidenziato, risulta inoltre fondamentale salvaguardare le residue aree dunali relittuali e le aree retrodunali per il mantenimento della biodiversità con la proposta di azioni mirate al loro ripristino e conservazione. Tuttavia le aree che presentano ancora caratteristiche di elevata naturalità sono ridotte al minimo e costantemente minacciate anche da interventi di sfruttamento turistico, non idoneo per il loro delicato equilibrio.

A tal fine si segnala altresì, che questa Soprintendenza si sta adoperando per il rinnovo del vincolo culturale ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali su alcuni terreni originariamente tratturali, situati anche in zona paesaggisticamente rilevante, di fronte al litorale di Casalbordino, che erano minacciati dalla speculazione edilizia. Si tratta dell'unica porzione di tratturo che passa a breve distanza dal mare, e uno dei due tratti rimasti non edificati, in cui l'ecosistema dunale si presenta ancora integro. La zona è inoltre la stessa a cui si riferisce il D'Annunzio nella poesia "I Pastori", proprio perché è l'unico tratto fronte mare; si trova dunque a combinare il valore di bene culturale proprio di tutta la rete tratturale, che è sottoposta a vincolo diretto ai sensi del D. M. 22-12-1983, e un valore storico e paesaggistico irripetibile. Applicando il contenuto dei decreti di tutela DD. MM. 20-03-1980 e 22-12-1983, e insieme raccogliendo le disposizioni del parere dell'U.L. dell'allora MIBAC del 01-12-2010 prot. 21476, la SABAP ch-pe ha di recente concluso il rinnovo del vincolo di tutela su alcune delle aree in questione ed ha avviato il procedimento su altre in modo da sottrarle all'enorme pressione edilizia, derivante da un miope uso del territorio, teso a massimizzare i profitti senza una visione futura. Territorio che, per la sua estrema fragilità, può esclusivamente sostenere un turismo non di massa, coinvolgendo le aree interne soprattutto attraverso la mobilità dolce (piste ciclabili – con ramificazioni nelle valli della Bike to Coast – e ferrovie dismesse). Il PGSM dovrebbe, quindi solo porre specifiche modalità di fruizione del territorio per salvaguardare l'esistente, ma anche porre incentivi e (attraverso l'indicazione di buone pratiche) per il recupero di aree a rischio (o in arte già compromesse) e il loro utilizzo secondo modalità sostenibili. Il paesaggio, i beni culturali, gli ecosistemi marino e costieri e le risorse in essi presenti rappresentano, come già affermato dallo stesso RA, al contempo beni preziosi da tutelare, nonché opportunità di crescita sostenibile.

Infine, similmente a quanto già segnalato dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, si ritiene necessario che nel Capitolo 1. Il contesto strategico e normativo di riferimento del Piano, alla sezione 1.1 Quadro normativo e programmatico di riferimento del PGSM, 1.1.2 Quadro normativo di riferimento a livello italiano, pp.28-30 inserito anche il vigente Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016, e il Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, al fine di mettere a conoscenza di tutti gli attori dei loro contenuti, richiamando l'attenzione su tutti i procedimenti autorizzativi di competenza di questo Ministero, archeologici, monumentali e paesaggistici.>



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB

\*

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 42451 del 29/11/2022, osserva quanto segue:

<(… …)

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, osserva quanto segue:

- nel RA, e più in dettaglio nel paragrafo avente ad oggetto il quadro dei principali obiettivi di riferimento ambientale a livello internazionale, comunitario e nazionale del PGSM, vengono richiamate, per quanto attiene la componente dei beni culturali e paesaggistici, la Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale; fra gli obiettivi di riferimento ambientale a livello comunitario vengono richiamate la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, la Convenzione Europea del Paesaggio, la Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società; fra gli obiettivi di riferimento ambientale a livello nazionale viene richiamata la Carta di Roma per il Patrimonio Marittimo e proposto infine anche un preliminare generico riferimento ai piani regionali che individuano gli obiettivi ambientali dell'ambiente marino di ogni singola regione, fra i quali anche i piani paesaggistici regionali, i piani di gestione delle aree naturali protette, dei siti Natura 2000 e delle coste. Per quanto attiene i piani regionali viene specificato che nel PGSM "la gestione delle risorse dovrà avvenire in accordo con gli obiettivi ambientali sito";
- nel RA sono stati ulteriormente approfonditi gli obiettivi generali e strategici del PGSM – Area marittima "Adriatico", ricondotti alla valorizzazione e sviluppo sostenibile delle attività esistenti compatibilmente con l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale e con particolari attenzioni rivolte alle interazioni terra-mare. Nel paragrafo 2.1.3 e nella tab. 2.1 si individuano fra i principali obiettivi trasversali del PGSM con il paesaggio e il patrimonio culturale: OS\_PPC01 Supportare il pregio paesaggistico della fascia costiera, OS\_PPC02 Favorire il recupero e la riqualificazione di immobili ed aree sottoposte a tutela, OS\_PPC03 Favorire e supportare la conservazione del patrimonio archeologico subacqueo, OS\_PPC04 Promuovere la collaborazione regionale e internazionale in materia (rete del patrimonio europeo), OS\_PPC05 Promuovere e creare consapevolezza sul patrimonio culturale immateriale, OS\_PPC06 Contrastare l'abusivismo edilizio sui territori costieri. Dato il ruolo fondamentale del patrimonio culturale e paesaggistico nel RA viene specificato che sono state coinvolte le Soprintendenze di ciascuna Regione costiera in una serie di incontri svolti nelle fasi di pianificazione, tuttavia si segnala che questo Istituto con competenze sul territorio costiero della provincia di Teramo dal 1 settembre 2021 non è stato direttamente coinvolto in tali tavoli tecnici;
- nel RA vengono specificate ed elencate le "misure" per realizzare le vocazioni indicate nel Piano fra le quali risultano comprese anche quelle riferite al Paesaggio e al patrimonio culturale, ovvero le nn. da 19 a 26 con elenco dei principali soggetti attuatori;
- per quanto attiene la pianificazione di livello strategico il territorio di competenza riferito alla provincia di Teramo ricade nella **Sub-Area A/5 Acque territoriali Abruzzo e Molise**, in cui si rilevano fra gli obiettivi specifici riportati nella tab. 2.11 riferimenti alla conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico nei settori Protezione ambiente risorse naturali (OSP\_N01, OSP\_N02, OSP\_N03), Energia (OSP\_P01) e Turismo marino e costiero (OSP\_T04). Con riferimento a tale analisi, nel segnalare che sono comprese nel patrimonio culturale e paesaggistico anche le aree portuali e le strutture ad esse strettamente connesse di impianto storico, si suggerisce di individuare misure specifiche nella PSM volte a garantire la conservazione di tale patrimonio, anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo "Valorizzare le aree portuali attraverso un processo di riqualificazione e integrazione urbanistica" (OSP\_TM02), e per quanto attiene il patrimonio archeologico subacqueo per il raggiungimento dell'obiettivo "Garantire la periodicità degli interventi di manutenzione dei fondali funzionali alle attività del sistema portuale commerciale e turistico regionale...", entrambi riferiti al settore Trasporto marittimo e attività portuale.



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB  
A

Per quanto attiene le Unità di Pianificazione rappresentate nella figura n. 2.11 e descritte nella tabella 2.12, si rileva che la tabella è stata aggiornata con l'inserimento delle UP1 e UP2 riferite all'area marina protetta della Torre del Cerrano. In particolare, nell'UP2 viene fatto riferimento al PiTESAI segnalando che l'area A/5\_02P(e) relativa al settore Energia, posta di fronte all'area protetta della Torre del Cerrano, è da intendersi come area in cui, in accordo con il PiTESAI, possono proseguire solo le concessioni in stato di produttività fino alla cessazione della coltivabilità, e vige il divieto di nuove istanze di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Si ritiene utile segnalare nuovamente la presenza di altre particolari aree di protezione regionale e di tutela paesaggistica lungo la costa teramana (Oasi di protezione della fauna ai sensi della D.C.R. n. 78/6 del 03/05/2011 ricadente nella foce del Torrente Vibrata, in un contesto paesaggistico già sottoposto a più livelli di tutela statale, la pineta costiera di Alba Adriatica) cui dovranno essere garantite particolari azioni conservative in sede di attuazione del Piano;

- nelle verifiche di coerenza viene segnalata la stretta interconnessione fra gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale del Piano, riferiti ai descrittori qualitativi dell'ambiente marino (biodiversità, specie non indigene, pesci e molluschi di interesse commerciale ecc.) e le componenti-obiettivi delle altre politiche ambientali fra cui anche il Paesaggio e i beni culturali, inclusi i beni archeologici subacquei, distinti da quattro obiettivi (OA 7.a, OA 7.b, OA 7.c, OA 7.d - tabella p. 252 del RA) e individuati con riferimento alle norme e piani di settore a livello comunitario, internazionale e nazionale. Nella matrice di coerenza esterna si segnala, in particolare, la piena coerenza del PGSM con i piani paesaggistici regionali, ed anche l'incoerenza fra alcuni degli obiettivi del PGSM, ad esempio Favorire e supportare la conservazione del patrimonio archeologico subaqueo (OSPPC.3) e il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), nonché i piani di sviluppo turistico;

- al fine della verifica dei suddetti obiettivi e gli effetti del PGSM viene proposta un'estesa analisi degli ambiti interessati dal Piano individuando le caratteristiche delle zone di tutela, e per quanto attiene il territorio di competenza anche dell'Area Marina Protetta della Torre del Cerrano poi ascritta nel RA fra le Unità di Pianificazione con maggiore sensibilità. Inoltre, viene proposta un'analisi delle modalità d'uso del suolo nei vari tratti costieri compreso quello di competenza ricadente nella sub-area A/5 in cui si rileva circa l'84% del suolo a copertura naturale rispetto al 16 % antropizzato (Dati ISPRA 2022), cui corrispondono fenomeni erosionali con una percentuale di tratto costiero in arretramento per la Regione Abruzzo pari al 20%. Con riferimento a tale analisi si segnala che in tale tratto costiero i fenomeni erosivi sono stati affrontati con interventi puntuali di difesa della costa con scogliere emerse e sommerse, aderenti o staccate (anche nella forma di 'pennelli' ortogonali alla linea di costa) che tuttavia introducono notevoli criticità in termini di antropizzazione dell'ambiente naturale (interferenza materiale e visiva con l'ambiente marino e con la battigia, nonché con l'eventuale patrimonio archeologico sommerso). Si accoglie dunque positivamente quanto affermato nel RA, ovvero l'intento di regolamentare con il PGSM il contrasto dei fenomeni di erosione costiera migliorando le tecniche e le strategie in atto.

Ai fini della misura degli effetti del Piano, l'analisi della componente Paesaggio e patrimonio culturale predisposta su un apposito database contenente i beni presenti nelle UP di tutte le sub-aree evidenzia nella sub-area A5\_05 in cui ricade anche la provincia di Teramo, un numero in assoluto di beni puntuali non coerente con lo stato di fatto. Tale valutazione incide chiaramente nelle indagini e verifiche successive riferite all'individuazione delle aree di sensibilità ambientale in base alla densità del patrimonio puntuale e areale nella fascia dei 300 metri dalla costa. Il tratto della costa teramana, seppure evidentemente caratterizzato da un alto grado di urbanizzazione, presenta duplici livelli di tutela paesaggistica (oltre alla fascia di riferimento dei 300 metri dalla costa anche un'area continua da Martinsicuro a Silvi Marina tutelata ai sensi dell'art. 136 del Codice) e pertanto conserva oltre alle pinete marittime indicate nel RA un insieme di beni paesaggistici di particolare interesse e un insieme di beni culturali puntuali e diffusi oltre l'unica emergenza puntuale in territorio di Tortoreto riportata nella tav. AMBD013\_Beni\_culturali\_A5. Da questo punto di vista potrebbero essere utili



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB

ulteriori approfondimenti anche in considerazione del fatto che nel RA viene assegnata a tale area un indice di sensibilità ambientale pari a 0, seppure l'indice di sensibilità del suolo è 'elevato' anche in ragione dell'interferenza delle nuove infrastrutture previste nel PGSM che determina l'alterazione dei valori percettivi del paesaggio; a cui peraltro vanno aggiunte e non dimenticate anche le possibili interazioni negative con il patrimonio archeologico subacqueo.

- la matrice di correlazione tra usi antropici del mare ed effetti derivanti dall'applicazione del PGSM (tab. 5.1), si ritiene coerente con le analisi generali svolte nell'individuazione dei possibili effetti sulla componente Paesaggio e beni culturali, e con le misure del Piano e relativi Obiettivi (tab. 5.3). Tuttavia, per quanto esplicitato al punto precedente, si suggerisce sin d'ora che le modalità di applicazione delle misure siano supportate da una verifica ante dei beni culturali e paesaggistici peculiari della costa teramana al fine di evitare, contenere, mitigare eventuali interferenze negative legate all'attuazione del Piano e predisposte in ragione degli indici di sensibilità sopra specificati, o anche per indirizzare le scelte verso un possibile recupero degli elementi naturali che lo caratterizzano per il tramite di positive sinergie con le azioni previste. Ad esempio, la razionalizzazione dei sistemi di difesa costiera, attualmente puntuali e diffusi come segnalato nel RA, si ritiene che potrà determinare l'implicita applicazione delle misure di mitigazione proposte e ampiamente condivisibili, riferite anche al "ripristino del sistema spiaggia e il recupero dei sistemi dunali".

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori adempimenti di competenza.>

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 28318 del 04/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)>  
questo Ufficio esprime **parere favorevole** con riferimento al Rapporto Ambientale e al Piano di Monitoraggio VAS, in relazione agli obiettivi e alle azioni previsti.>

#### REGIONE MARCHE

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 11873 del 02/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)>  
questa Soprintendenza ritiene che le analisi e le informazioni contenute nel Rapporto Ambientale siano sufficientemente adeguate.>

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 12320 del 03/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)>  
questa Soprintendenza ritiene che le analisi e le informazioni contenute nel Rapporto Ambientale siano sufficientemente adeguate.>

#### REGIONE MOLISE

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 12584 del 03/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)>  
vista la documentazione inerente il procedimento in oggetto evidenziato, si comunicano le proprie osservazioni.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB

## 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

### 1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Comuni di Termoli- Montenero di Bisaccia- Campomarino e Petacciato:

Tutti inseriti nel Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di Area Vasta n. 1 "Fascia costiera".

### 1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

#### **Termoli:**

Torre Del Meridiano

Villa Cieri

Torre Del Sinarca

Ex Casa Graziani

Palazzo Muricchio

Ex Vescovado

Palazzo Norante

Palazzo Ottocentesco F. 13 Part. 193>;

#### **Montenero di Bisaccia:**

Torre Di Montebello

#### **Campomarino:**

Casone Colle Savino

Chiesa di Santa Maria a Mare

#### **Petacciato:**

Palazzo Ducale Battiloro-

Belgioioso

Torre di Petacciato

Questo Ufficio, esaminate le finalità del Piano

- visti gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale ed i diversi tipi di patrimonio nell'area del piano regolatore marittimo
- considerato che il patrimonio culturale immobile e il relativo patrimonio culturale mobile e immateriale rappresentano una ricchezza unica, insostituibile e irripetibile che deve essere tutelata e preservata integralmente per il bene pubblico,
- che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile significa organizzare e utilizzare lo spazio in modo tale che, preservando il patrimonio culturale e proteggendo altri elementi dell'ambiente, sia possibile soddisfare le esigenze della generazione attuale senza mettere in pericolo le generazioni future che le sistemazioni territoriali e gli usi devono essere in linea con il significato sociale del patrimonio culturale, cioè il valore che il patrimonio ha per la comunità e gli individui grazie al suo potenziale culturale, scientifico, educativo, di sviluppo, religioso, simbolico e di identificazione, per quanto di propria competenza ritiene chiaro e condivisibile quanto riportato nel Rapporto e con particolare al punto 1.4.6 "Proposta di Pianificazione di livello strategico su ciascuna sub-area: Sub – Area A/5 Acque territoriali Abruzzo e Molise" ed in particolare la Visione specifica e gli Obiettivi specifici: "Consentire lo sfruttamento nel tempo dei giacimenti metaniferi già autorizzati in modo sicuro per l'uomo e per l'ambiente, riducendo i conflitti ed aumentando le sinergie con altri settori dell'economia del mare. Favorire la



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RS \*

sperimentazione e l'utilizzo di tecnologie di generazione di energia da fonti rinnovabili in mare, con riferimento particolare all'eolico, **compatibilmente con le politiche vigenti per la tutela ambientale e del paesaggio** ed esaminata la strategia comune del Rapporto Preliminare premette che l'attività alla quale è preposta è squisitamente tecnica, presumendo pertanto la realizzazione di infrastrutture, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dal Rapporto Preliminare, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, rilascia le seguenti osservazioni.

Visto il contesto interessato, esteso circa km. 35 (la totalità della costa molisana), che allo stato risulta intensamente antropizzato in conseguenza della presenza sul territorio di numerose attività (residenziali, turistico/ricreative, industriali, artigianali, ecc), questo Ufficio comunica che gli eventuali lavori edili a realizzarsi non dovranno produrre uno scadimento sotto il profilo paesaggistico degli ambiti di cui trattasi, anzi come gli stessi dovranno essere l'occasione per qualificare favorevolmente un comprensorio dal relevantissimo interesse paesaggistico ed archeologico, non sottovalutando il rischio all'esposizione di una dannosa compromissione del paesaggio qualora si producano rilevanti fattori di pressione inerenti l'attività edilizia effettivamente o potenzialmente interessanti le aree in oggetto, rimarcando le attività connesse alla realizzazione di tecnologie di generazione di energia da fonti rinnovabili in mare, con riferimento particolare all'eolico.

Per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica, si sottolinea che le opere pubbliche o di interesse pubblico dovranno essere sottoposte alla verifica preventiva dell'interesse archeologico così come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 ai fini dell'applicazione dall'art. 28 del D. Lgs. 42/2004, trasmettendo a questa Soprintendenza, «[...] prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni».

Si precisa infine che, in attuazione dei principi di integrazione dell'attività amministrativa e di azione preventiva di tutela, le presenti considerazioni non costituiscono in alcun modo parere finale, che invece verrà rilasciato nella fase autorizzativa degli interventi secondo le procedure fissate dalla normativa vigente.>;

## REGIONE PUGLIA

La **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 12138 del 04/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)>

Per il territorio di competenza si sottolinea che tra gli obiettivi specifici sono previsti alcuni elementi non contemplati dall'accordo con la Regione Puglia i cui contenuti erano interamente riportati nel parere inviato con nota prot. 3297 del 22.03.2022, quali l'obiettivo A/6 OSP\_T|06 e A/6 OSP\_T|07, ma i cui principi sono, a parere della Scrivente, perfettamente condivisibili.

Risultano invece in gran parte difformi gli obiettivi specifici previsti per il settore Pesca, tuttavia quelli proposti comunque risultano essere compatibili con le istanze di tutela del patrimonio culturale.

Analogamente si può condividere la nuova proposta per l'obiettivo Specifico A/6 OSP\_DC|11 del Settore di Riferimento Difesa costiera, che prevede: "favorire la trasformazione di strutture fisse adibite a stabilimenti balneari in strutture di facile rimozione, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di tutela del rilevante valore paesaggistico e di ripristino degli equilibri nel corso della stagione invernale" invece del proposto "favorire la realizzazione di strutture temporanee e mobili per gli stabilimenti balneari, disincentivando la realizzazione di strutture fisse, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di tutela del rilevante valore paesaggistico e di ripristino degli equilibri ecologici nel



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB  
A

corso della stagione invernale".

Si esprime perplessità per l'obiettivo specifico A/6 OSP\_E|O3 per il settore di riferimento dell'Energia: "conciliare la tutela dell'habitat marino-costiero, del paesaggio e dell'integrità visuale con forme innovative di produzione energetica da fonti rinnovabili (es. eolico offshore su piattaforme esistenti e dismesse integrato alla filiera di produzione dell'idrogeno verde e sim.)" soprattutto considerando che allo stato attuale della pianificazione non sono stati affrontati i problemi legati all'impatto visivo degli impianti dalla costa.

Infine si sottolinea come l'obiettivo specifico A/6 OSP\_D|O2 per il settore di riferimento Difesa che prevede di "compatibilmente con l'impiego istituzionale, favorire la riqualificazione rappresentativa e la fruibilità di fortificazioni e siti militari di valore culturale (es. Castello di Taranto)", considerando che nella quasi totalità dei casi si tratta di immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali, debba prevedere espressamente che le nuove destinazioni di uso e gli interventi di restauro (e non di riqualificazione) dovranno essere compatibili alle istanze di tutela e autorizzati dalle competenti Soprintendenze.

Si fa presente che in fase di consultazione con la Regione Puglia è stata presa in esame esclusivamente la Sub Area A/6 in quanto si tratta di quella prospiciente le coste pugliesi di competenza della Scrivente, mentre la fascia A/9, da quanto si è dedotta nel corso dell'istruttoria, sarebbe di competenza della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, trovandosi oltre il limite delle acque territoriali.

L'elaborato grafico fornito per individuare i beni architettonici presenti nell'area (cfr PGSM\_ADR\_AMBD014\_Beni\_culturali\_A6\_signed) risulta essere scarsamente leggibile a causa della grande scala di rappresentazione, e i singoli Codici UP scarsamente individuabili, per cui non è possibile, sulla base della documentazione inviata, verificare i dati riportati nella tabella che individua gli indici di sensibilità, riportata a pag. 400 e seguenti del Rapporto Ambientale (cfr PGSM\_ADR\_Rapporto\_Ambientale\_signed), ma si prende atto che il Piano riporta che "Per l'intera Area Marittima Adriatico si rileva un'unica unità di pianificazione con indice di sensibilità sintetico alto che ricade all'interno della subarea A/6, correlata alla Regione Puglia; la UP maggiormente sensibile è la A/6\_15, che interessa lo spazio marittimo in corrispondenza del tratto di costa che va da Bari a Brindisi passando per Polignano a Mare. In ragione della ricchezza e della storicità delle forme insediative, questo tratto di costa presenta beni patrimoniali e paesaggistici di grande pregio. Questo tratto di costa si caratterizza, oltre che per la presenza di centri storici di singolare bellezza come Bari, Polignano a Mare per la concentrazione di siti e beni archeologici situati lungo l'antica via Traiana (Egnazia) e dalla peculiare morfologia costiera a baie e promontori di Costa Merlata.

Per il territorio di competenza si segnala l'alta sensibilità archeologica delle acque antistanti il litorale di Monopoli (BA), dove sono stati recentemente indagati in località Calacorvino il c.d. relitto de "Le macine", un ampio spargimento di manufatti lapidei identificabili come corpi morti e ancore litiche, e in località Capitolo i resti di un relitto presumibilmente d'età romana; lungo le relative scogliere sono state individuate anche numerose bitte di ormeggio modellate nella calcarenite, che qualificano tali aree come antichi punti di approdo. A completamento delle indagini, già oggetto di parziali presentazioni in altri convegni sul tema, sono stati posizionati sul fondale totem illustrativi per visitatori subacquei.

Un elemento di grande rilievo, dal punto di vista insediativo, è l'imponente sistema policentrico binario nel nord barese strutturatosi in rapporto alla peculiare geomorfologia e idrografia del territorio, tangente a quello della conca barese e che si prolunga sino a Monopoli sulla costa. A seguire, sempre nella subarea A/6 le UP con un indice di sensibilità sintetico medio sono la A/6\_9 da Barletta a Bari (valore 15), la A/1\_01, la A/5\_05 e la A/6\_12 con un indice medio/basso (valore 12), per i territori di competenza della Scrivente.

Il Piano prevede che gli effetti delle azioni previste sul paesaggio siano tutte positive, ma ovviamente tale previsione non può essere riferita in linea di massima alla possibile realizzazione di impianti off-shore, per i quali la compatibilità



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)



ambientale viene correttamente indicizzata negativamente (-3). Risulta invece a parere della Scrivente sottovalutato l'impatto della realizzazione di impianti fotovoltaici nell'area presa in esame: infatti tale impatto è valutato con un indice pari a -1, mentre le interferenze con il patrimonio paesaggistico e culturale di tali strutture sono molto pesanti e totalmente incompatibili con le istanze di tutela; tuttavia si apprezza che per il territorio di competenza sia rilevato un indice di Compatibilità Ambientale fortemente negativo.

Si reputano molto interessanti e utili le indicazioni al fine di mitigare l'impatto della realizzazione degli impianti off-shore sul paesaggio.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela del patrimonio culturale subacqueo il Piano è in linea con la Convenzione UNESCO e la Convenzione di Valletta, intendendo promuovere misure che assicurino e rafforzino la protezione dello stesso, anche con azioni di conservazione "in situ" di reperti e siti, incoraggiando azioni per creare consapevolezza pubblica del patrimonio e favorendo la cooperazione tra archeologi, urbanisti e pianificatori per garantire una tutela ottimale del patrimonio.

Considerato che interventi con forte impatto sul patrimonio storico archeologico eventualmente sommerso possono essere le attività legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili in mare, come ad esempio impianti eolici, ma anche a quelle dedite alla ricerca di idrocarburi, per tutte le azioni /tipologie d'intervento che interferiscano con i fondali marini, così come per il sottosuolo, si evidenzia la necessità di prevedere, per le scelte localizzative e dimensionali dei piani e dei progetti ricadenti nel territorio di competenza, particolari misure di cautela per le presenze storico archeologiche. Ai fini della localizzazione di possibili tracce archeologiche e della individuazione delle possibili opere di mitigazione del rischio archeologico, dovranno essere acquisite nelle fasi successive analisi di maggior dettaglio sulla base di valutazioni derivanti dalle carte del rischio e del potenziale archeologico da elaborare ai sensi dell'art. 25 del D. L.vo 50 del 2016.

Questa Soprintendenza tuttavia ritiene necessario che tutti gli interventi connessi al Piano vengano in futuro valutati puntualmente in base alla localizzazione sul territorio, sia per quanto riguarda gli impatti sul paesaggio sia per quanto riguarda i possibili interventi su beni culturali.>

La **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 8330 del 07/11/2022, osserva quanto segue:

<(... ...)>

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta a partire dalle 12 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze ABAP competenti per territorio, intende presentare di seguito il proprio contributo istruttorio con alcune puntualizzazioni sul documento RA.

- Si ravvisa che nel Capitolo 1. Il contesto strategico e normativo di riferimento del Piano, alla sezione 1.1 Quadro normativo e programmatico di riferimento del PGSM, 1.1.2 Quadro normativo di riferimento a livello italiano, pp.28-30 non sono stati inseriti i riferimenti normativi

- art. 25 D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti)
- art. 28, comma 4, D.Lgs. 42/2004.

Anche alla luce della risposta al Punto 2, Recepimento nel Rapporto Ambientale (Prot. MiTE-2022-0027186 in data 03/03/2022), dove si evidenzia come il PGSM abbia un'impostazione di carattere strategico e non preveda interventi,



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AS \*

riteniamo fondamentale che tutti gli attori siano a conoscenza dello strumento legislativo anche in questa fase prodromica, nonostante questa non preveda interventi.

L'applicazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, sarà necessaria non solo per le opere che riguardano l'ampliamento o l'ammodernamento delle infrastrutture, ma anche per tutti i lavori e gli interventi che riguardano i fondali marini, inclusi i bacini interni ai porti e lo specchio di mare ad essi antistante, nonché eventuali fiumi, canali, acque di transizione, aree lagunari e lacustri eventualmente interessati dal Piano in oggetto, fermo restando che la Verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà svolgersi secondo le indicazioni dell'Istituto Centrale per l'Archeologia (ICA), Linee Guida, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

L'implementazione del quadro normativo in una fase successiva risulterebbe tardiva rispetto alla programmazione lavori, pertanto riteniamo fondamentale la presenza di tali riferimenti nel quadro normativo italiano nel Capitolo 1.

- Al Capitolo 4, nello specifico 4.2 Lo stato attuale dell'ambiente nel territorio di riferimento del PGSM, paragrafo 4.2.1 Gli indicatori per la caratterizzazione dello stato dell'ambiente, pp.263-264, si dovrebbero integrare gli indicatori per il patrimonio culturale.

Come anticipato nella fase di scoping (osservazioni inviate da questa Soprintendenza - Prot. MIC|MIC\_SN-SUB|02|03|2022|0001566-P), viene proposta la seguente lista di indicatori per il patrimonio culturale subacqueo:

- numero di siti / giacimenti / evidenze relativi a beni culturali noti;
- stato di conservazione del patrimonio culturale;
- numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale effettuati nel tempo (e successivamente connessi alle fasi attuative del piano);
- numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del piano.
- numero di visitatori di siti / giacimenti / relitti

Gli indicatori sono da ritenersi strumento utile anche per l'Identificazione delle unità di pianificazione.

- Al Capitolo 6, nello specifico 6.3 Quadro concettuale e temporale del Programma di Monitoraggio Ambientale del Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano, lo strumento presentato proposto per tutti i PSM nazionali deve tenere conto allo Step 3 anche degli indicatori del patrimonio culturale costiero e subacqueo sopra elencati (cfr. Figura 6.1 Quadro concettuale costituito da 6 STEP che guida la costruzione del Programma di Monitoraggio (PdMA) integrato dei Piani Spaziali Marittimi (PSM), p. 542.>

## REGIONE VENETO

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 31747 del 04/11/2022, osserva quanto segue:

<(… …)>  
questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali formula le seguenti valutazioni e osservazioni relative alla Proposta di Pianificazione di livello strategico su ciascuna sub-area: Sub – Area A/2 - Acque territoriali Veneto:  
Considerato che per l'area di competenza che coincide con il Delta del Po, già riserva MaB e Parco regionale del Delta, considerato che l'intera area è sottoposta alla tutela paesaggistica in forza del D.M. 01-08-1985

- a) si ritiene **non esaustiva** l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano che definiscono per l'area un uso prevalentemente di pesca e acquacoltura, ma che, come ulteriori usi previsti, elenca anche trasporto, turismo e altri generici "usi compatibili" definizioni troppo generiche e non indicative;
- b) si ritiene **non esaustiva** la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente. In particolare, per la regione Veneto, dove non è ancora presente un Piano Paesaggistico Regionale e la tutela paesaggistica è



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB f

realizzata attraverso la gestione dei decreti ex art. 136 del D.lgs. 42/2004 e alle tutele ope legis di cui all'art. 142 del medesimo decreto. Dalla documentazione presentata non risulta che siano sufficientemente dettagliati gli effetti sui beni culturali e sul paesaggio rispetto all'uso principale dell'acqua e a quelli secondari in particolare del trasporto marittimo e del turismo che avrebbero comunque incidenza anche sulla terraferma.

- c) si ritiene **non esaustiva** la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate (vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, parchi nazionali e/o regionali, siti UNESCO, zone SIC e ZPS, centri storici tutelati, beni culturali diffusi sul territorio ecc...) – manca una approfondita valutazione degli impatti potenziali sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale connessi all'attuazione delle misure/azioni a partire da un'attenta e puntuale ricognizione dei beni culturali e paesaggistici direttamente ed indirettamente coinvolti.
- d) si ritiene **non esaustiva** la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica – si rileva la necessità di riservare specifica attenzione al potenziale conflitto tra gli usi previsti e la tutela paesaggistica nelle forme delle azioni di concreta attuazione, attraverso la realizzazione delle necessarie infrastrutture di costa.
- e) si ritiene **non esaustiva** la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano mancano specifiche misure/azioni per impedire, ridurre e compensare eventuali effetti negativi significativi connessi all'attuazione del piano sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale, compresi i siti UNESCO, nonché specifiche misure in merito al monitoraggio e al controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto sulle componenti ambientali di competenza. Si rileva che la Regione del Veneto è priva di Piano Paesaggistico.
- f) si ritiene **non esaustiva** la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi sul patrimonio culturale e paesaggistico derivanti dall'attuazione del piano proposto, mancano gli indicatori specifici e differenziati per la tipologia di beni tutelati (paesaggistici di insieme e individui, culturali architettonici e archeologici). Manca una verifica degli impatti potenzialmente negativi sui beni culturali e paesaggistici derivanti da alcune delle misure del programma; manca una verifica delle mitigazioni relativa alle azioni che producono potenzialmente impatti negativi o parzialmente negativi con specifico riguardo per gli impatti e gli effetti sui beni culturali e paesaggistici, valutazione sullo stato di conservazione dei siti UNESCO e buffer zone.

La valutazione ambientale va condotta mediante indicatori che tengano conto del ricco patrimonio archeologico (terrestre e subacqueo) già conosciuto, che, nel caso del territorio di competenza include aree e siti già dichiarati di interesse archeologico, zone di interesse archeologico perimetrate ai sensi dell'art. 142, lettera m), aree e siti a rischio archeologico. E' fondamentale, per garantire la tutela del patrimonio archeologico, mettere in atto le procedure di tutela preventiva previste del D.lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D.Lgs. 50/2016, art. 25 secondo le linee guida introdotte del DPCM 14/2/2022. Si evidenzia in particolare quanto previsto dal comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico con specifico riferimento all'obbligo di predisporre, già in fase di studio di fattibilità, il documento di valutazione archeologica preventiva, fondamentale per valutare l'interesse archeologico delle zone in cui ricadranno i nuovi impianti.

Questo Ufficio si riserva di esprimere ulteriori di valutazioni di competenza nelle successive fasi di definizioni del piano e nell'ambito delle specifiche istanze di autorizzazione.>

**ACQUISITI** i contributi istruttori dei Servizi competenti di questa Direzione Generale ABAP, **Servizio II - Scavi e tutela del**



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB  
A

patrimonio archeologico e Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di seguito riportati;

**Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 105 del 03/01/2023, ha comunicato quanto segue:

<(... ...)>  
*Premesso che nel Documento sono state recepite le osservazioni inviate da alcune Soprintendenze nella fase di scoping, le medesime precisano innanzitutto che, in attuazione dei principi di integrazione dell'attività amministrativa e di azione preventiva di tutela, le valutazioni trasmesse non costituiscono in alcun modo parere finale, che invece verrà rilasciato nella fase autorizzativa degli interventi secondo le procedure fissate dalla normativa vigente. Ciò premesso, non viene considerata esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate (vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, parchi nazionali e/o regionali, siti UNESCO, zone SIC e ZPS, centri storici tutelati, beni culturali diffusi sul territorio ecc...), e ciò in particolare per la regione Veneto, che non dispone ancora di un Piano Paesaggistico Regionale.*

*Altrettanto poco esaustiva risulta la valutazione degli impatti potenziali sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle misure/azioni, a partire appunto da un'attenta e puntuale ricognizione dei beni culturali e paesaggistici direttamente ed indirettamente coinvolti: nella documentazione presentata non risultano per esempio sufficientemente dettagliati gli effetti sui beni culturali dell'uso principale della pesca né quelli secondari in particolare del trasporto marittimo e del turismo, che avrebbero comunque incidenza anche sulla terraferma.*

*Non si ritiene inoltre esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi sul patrimonio culturale e paesaggistico derivanti dall'attuazione del piano proposto e mancano gli indicatori specifici e differenziati per la tipologia di beni tutelati (paesaggistici di insieme e individui, culturali architettonici e archeologici). Si rileva altresì la mancanza di una verifica delle mitigazioni relativa alle azioni che producono impatti potenzialmente o parzialmente negativi, con specifico riguardo agli impatti e agli effetti sui beni culturali e paesaggistici, un ambito nel quale rientrano le attività connesse alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili in mare, con riferimento particolare all'eolico il cui impatto, come molte Soprintendenze sottolineano, appare sottovalutato.*

*Tra gli obiettivi condivisi si segnalano la proposta di trasformazione delle strutture fisse adibite a stabilimenti balneari in strutture di facile rimozione e, in considerazione dell'intensa antropizzazione di gran parte della costa, la possibilità che gli eventuali lavori edili da realizzare costituiscano l'occasione per qualificare favorevolmente comprensori dal rilevantissimo interesse paesaggistico ed archeologico. A tale proposito si deve ricordare che in alcuni tratti della costa adriatica i fenomeni erosivi sono stati affrontati con interventi puntuali costituiti da scogliere emerse e sommerse, aderenti o staccate (anche nella forma di 'pennelli' ortogonali alla linea di costa) che tuttavia introducono notevoli criticità soprattutto in termini di tutela del patrimonio archeologico sommerso: tali interventi, volti a salvaguardare tratti di arenile per garantire l'afflusso turistico, risultano assolutamente dannosi in termini di salvaguardia del patrimonio archeologico sommerso, e in proposito è esemplare il caso del porto antico di Vasto, oggetto anche di interrogazioni parlamentari.*

*La valutazione ambientale va pertanto condotta mediante indicatori che tengano conto del ricco patrimonio archeologico (terrestre e subacqueo) conosciuto e non che, specie sulla costa adriatica, a causa dell'innalzamento del livello del mare, spesso giace a poca profondità: a titolo di esempio si segnala l'alta sensibilità archeologica delle acque antistanti il litorale di Monopoli (BA), dove oltre ai relitti individuati nelle località Calacorvino e Capitolo, vanno*



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554  
PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB \*

considerate le numerose bitte di ormeggio modellate nella calcarenite che qualificano tali aree come antichi punti di approdo.

A fronte della necessità di effettuare valutazioni aggiornate del patrimonio, particolarmente sentita nel caso della tutela archeologica come dimostra il susseguirsi di scavi e scoperte, si ravvisa che nel Capitolo 1 (Il contesto strategico e normativo di riferimento del Piano), alla sezione 1.1 (Quadro normativo e programmatico di riferimento del PGSM, 1.1.2 Quadro normativo di riferimento a livello italiano, pp. 28-30), non sono stati inseriti alcuni riferimenti normativi tra i quali l'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti).

In proposito si sottolinea che l'applicazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi di detto articolo sarà necessaria non solo per le opere che riguardano l'ampliamento o l'ammodernamento delle infrastrutture, ma anche per tutti i lavori e gli interventi che riguardano i fondali marini, inclusi i bacini interni ai porti e lo specchio di mare ad essi antistante, nonché eventuali fiumi, canali, acque di transizione, aree lagunari e lacustri eventualmente interessati dal Piano in oggetto, fermo restando che la Verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà svolgersi secondo le indicazioni dell'Istituto Centrale per l'Archeologia (ICA), Linee Guida, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

Corre inoltre l'obbligo di ricordare che eventuali ricognizioni subacquee vanno effettuate da archeologi in possesso dei requisiti e dell'esperienza necessari nel settore dell'archeologia subacquea, che dovranno elaborare, per tutti i tratti di mare oggetto dei futuri interventi, delle carte di rischio accurate che faciliteranno l'individuazione delle sovrapposizioni e delle interferenze, oltre che la perimetrazione delle aree di rispetto.

Tale strumento conoscitivo è particolarmente importante in riferimento all'Adriatico, per il quale il quadro conoscitivo dell'archeologia subacquea non è né semplice né chiaro a causa della scarsa visibilità causata dai fondali sabbiosi, spesso ricoperti anche di fanghiglia dovuta agli apporti dei numerosi corsi d'acqua che in esso si riversano, un problema cui vanno aggiunte le alternanze di momenti di accrescimento e di decrescita e le erosioni, che hanno spesso modificato la linea di costa, specie nel tratto abruzzese-marchigiano.>

**Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 4298 del 05/01/2023, ha comunicato quanto segue:

<(… …)>

Premesso che la Pianificazione dello Spazio Marittimo in questione ha la finalità "di fornire indicazioni di livello strategico e di indirizzo per ciascuna Area Marittima e per le loro sub-aree, da utilizzare quale riferimento per altre azioni di pianificazione (di settore o di livello locale) e per il rilascio di concessioni o autorizzazioni", e si attua attraverso "l'elaborazione, l'adozione e l'implementazione di uno o più Piani per le proprie acque marine, tenendo conto delle interazioni terra-mare [...] degli aspetti economici, sociali e ambientali al fine di sostenere uno sviluppo e una crescita sostenibili nel settore marino, applicando un approccio ecosistemico";

considerato che gli obiettivi del suddetto Programma, così come individuati nel Rapporto ambientale, sono in linea generale ampiamente condivisibili, questo Servizio III, concordando con le osservazioni degli Uffici territoriali del MiC, in particolare evidenza, per gli aspetti afferenti alla tutela del patrimonio storico artistico, quanto segue:

- si segnala che sono comprese nel patrimonio culturale e paesaggistico anche le aree portuali e le strutture ad esse strettamente connesse di impianto storico e si suggerisce di individuare misure specifiche nella PSM volte a garantire la conservazione di tale patrimonio, anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo "Valorizzare le aree portuali attraverso un processo di riqualificazione e integrazione urbanistica" (A/5)OSP\_TM102;



SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB

f

- ai fini della misura degli effetti del Piano, l'analisi della componente Paesaggio e patrimonio culturale predisposta su un apposito database contenente i beni presenti nelle UP di tutte le sub-aree evidenzia nella sub-area A/5\_05 in cui ricade anche la provincia di Teramo, un numero in assoluto di beni puntuali non coerente con lo stato di fatto. Tale valutazione incide chiaramente nelle indagini e verifiche successive riferite all'individuazione delle aree di sensibilità ambientale in base alla densità del patrimonio puntuale e areale nella fascia dei 300 metri dalla costa, quindi si ritiene opportuna procedere ad ulteriori approfondimenti;
- manca una approfondita valutazione degli impatti potenziali sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale connessi all'attuazione delle misure/azioni a partire da un'attenta e puntuale ricognizione dei beni culturali e paesaggistici direttamente ed indirettamente coinvolti;
- si sottolinea come l'obbiettivo specifico (A/6)OSP\_D102 per il settore di riferimento Difesa che prevede *"compatibilmente con l'impiego istituzionale, favorire la riqualificazione rappresentativa e la fruibilità di fortificazioni e siti militari di valore culturale (es. Castello di Taranto)"*, poiché nella quasi totalità dei casi si tratta di immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali, debba prevedere espressamente che le nuove destinazioni d'uso e gli interventi di restauro (e non di riqualificazione) dovranno essere compatibili alle istanze di tutela e autorizzati dalle competenti Soprintendenze;
- risulta sottovalutato l'impatto della realizzazione di impianti fotovoltaici nell'area presa in esame: infatti tale impatto è valutato con un indice pari a -1, mentre le interferenze con il patrimonio paesaggistico e culturale di tali strutture sono molto pesanti e totalmente incompatibili con le istanze di tutela;
- mancano specifiche misure/azioni per impedire, ridurre e compensare eventuali effetti negativi significativi connessi all'attuazione del piano sulle componenti paesaggio e patrimonio culturale, compresi i siti UNESCO, nonché specifiche misure in merito al monitoraggio al controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto sulle componenti ambientali di competenza;
- considerate le caratteristiche ed i contenuti del Piano, avente impostazione di carattere metodologico e strategico, gli Uffici sul territorio si riservano di effettuare le valutazioni di eventuali impatti diretti e indiretti sul patrimonio culturale di propria competenza in una fase di approfondimento progettuale successiva, sulla base di una puntuale localizzazione e descrizione degli interventi a farsi negli specifici contesti territoriali di riferimento.

Per osservazioni più puntuali, inerenti alle specificità dei singoli territori di competenza delle Soprintendenze, si rimanda alle note di osservazioni pervenute a questa Direzione generale dagli Uffici periferici del MiC.

**Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO  
questa Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura  
ESPRIME**

**sulla proposta del "Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Adriatico", sul relativo Rapporto Ambientale e sul relativo Piano di Monitoraggio, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006,  
il seguente parere**

- **Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e condizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dagli Uffici del MiC, si rimanda ai rispettivi pareri, come sopra riportati, compresi i pareri del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione del Programma e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di**



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

*Handwritten initials: RB*

approfondimento della VAS, di attuazione del Programma stesso e delle attività di monitoraggio, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti e approfondimenti.

- Al fine di comprendere l'articolata situazione paesaggistica, specialmente di alcuni territori, si richiede in linea generale:
  - una attenta ricognizione della situazione pianificatoria e programmatica;
  - di tenere conto della totalità di elementi caratterizzanti il contesto ambientale e paesaggistico preso in esame;
  - di minimizzare il più possibile le interferenze e di mettere in atto tutte le opere di mitigazione e compensazione necessarie;
  - di porre particolare attenzione ai possibili impatti delle scelte progettuali rammentando che molti territori contemplano al loro interno beni monumentali e archeologici che devono essere preservati sia direttamente che indirettamente, tutelandone le visuali e le prospettive.
- Per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal "Piano di Gestione dello Spazio Marittimo – Area Marittima Adriatico" con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano stesso, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, sia delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**:
  - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
  - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>
  - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
  - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
  - SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
  - OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>.

Al riguardo si precisa che il **sito web SITAP** di questo Ministero, sebbene sia uno strumento di indubbia utilità, non è dotato di una banca dati dei vincoli paesaggistici completamente esaustiva, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: *"In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo"*.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB \*

- Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano in esame e al relativo RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:**
  - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO);
  - art. 10 – Beni Culturali;
  - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
  - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
  - art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
  - art. 134 – Beni Paesaggistici;
  - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
  - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
  - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici Regionali;
  - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
  - art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.
  
- Nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, che ancora non risultano recepite ed integrate in forma completa, come di seguito elencate:
  - la Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall’Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell’11 aprile 1958*);
  - la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);
  - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall’Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989*) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989);
  - la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);
  - la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d’arte da un Paese all’altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall’Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in *Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976*);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB \*



- la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in *Gazz.Uff.* n. 129 del 13 maggio 1977);
  - la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETSn.176);
  - la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
  - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti;
  - la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;
  - la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013;
  - la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
  - la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE).
- Per quanto attiene al rapporto del Piano con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene l'analisi di coerenza interna ed esterna, in relazione dunque a sé stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello e di settore, dovranno essere effettuati, nelle fasi successive di attuazione del Piano, i necessari approfondimenti e una puntuale verifica delle interferenze, nel medio e lungo termine, con gli altri strumenti pianificatori che interessano il territorio considerato, anche nel rispetto della coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del **Piano Paesaggistico Regionale**, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 145, comma 3, del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.: (... ...)) *per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle degli enti gestori delle aree naturali protette*. Gli elaborati dei Piani Paesaggistici Regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale. **Dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sul patrimonio culturale** (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli *ex lege*, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc...) **e andrà valutata la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio** (considerando anche le nuove previsioni di tutela dei Piani Paesaggistici Regionali eventualmente in via di revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice).



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

RB A

- Per l'analisi di coerenza interna ed esterna del Piano, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i **Piani di gestione dei siti UNESCO**, oltre che verificare la coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani Paesaggistici Regionali, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico.
- Il **Piano di Monitoraggio** risulta prevalentemente incentrato sulla disamina di indicatori attinenti alle criticità ambientali. Gli indicatori di contesto del PdMA, nonché indicatori dello stato dell'ambiente (pag. 263 del RA), per le Componenti Ambientali di competenza risultano essere non del tutto esaustivi. Si suggerisce, pertanto, considerata la rilevanza di un controllo a lungo termine delle ricadute che le azioni previste dal Piano potrebbero avere sul paesaggio, sui beni culturali e sui siti UNESCO nelle aree oggetto di intervento, di implementare e/o specificare maggiormente il set di indicatori proposto e/o i "parametri da valutare", prendendo in considerazione puntualmente le diverse categorie di beni potenzialmente interferiti dalle azioni del Piano così come da D. Lgs. n. 42/2004.  
Il relativo **Report di monitoraggio VAS** dovrà essere predisposto dall'Autorità Proponente con cadenza annuale ed inoltrato anche gli Uffici territoriali del MiC a questa Direzione Generale in qualità di Autorità Concertante il Parere motivato.

#### RACCOMANDAZIONI:

Considerata la natura eterogenea degli interventi presenti nel Piano, si ritiene necessario fornire, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli Uffici periferici del MiC, una serie di "indicazioni metodologiche" di cui il Proponente dovrà tenere debito conto, soprattutto nelle successive fasi progettuali delle singole Operazioni (fase di VIA e successive fasi autorizzatorie ed esecutive):

1. Per quanto attiene le successive fasi di localizzazione e progettazione si auspica che tutte le *incoerenze* e le *influenze potenziali negative indirette* siano meglio definite ed analizzate in modo da poterne mitigare gli effetti. Si evidenzia la necessità della preventiva consultazione degli Uffici territoriali del MiC così da acquisire un quadro complessivo delle criticità paesaggistiche, dei vincoli e di ogni elemento inerente alle esigenze di tutela, che possa orientare al meglio le scelte e le possibili alternative progettuali;
2. In linea generale, dal punto di vista progettuale, si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto;
3. Considerata l'orografia del terreno estremamente variegata (terra-mare) dovranno essere ricercate le migliori soluzioni progettuali. A tal proposito, considerata la difficoltà di standardizzare e classificare un territorio così complesso, si invita ad analizzare caso per caso il contesto paesaggistico delle singole sub-aree, approfondendo più nel dettaglio il tema dell'*intervisibilità dalla costa*. Alcuni territori sono caratterizzati da



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

ABY X

una *particolare percezione visiva* dunque la realizzazione di impianti off-shore potrebbe causare impatti assolutamente negativi. Si richiedono delle indicazioni e delle linee di indirizzo più specifiche;

4. Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le opere (azioni di Piano) e il patrimonio culturale ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
5. In relazione all'analisi delle alternative, si suggerisce di privilegiare le scelte che comportino il recupero di aree compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture obsolete e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000);
6. Si dovrà porre particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti dovuti alle possibili scelte progettuali come l'eliminazione delle strutture esistenti, le opere di mitigazione e di ripristino e le relative fasi di cantiere riguardo agli effetti sui beni culturali e paesaggistici;
7. Dovrà essere perseguita, per quanto possibile, la sovrapposizione/affiancamento delle opere di nuova realizzazione con altre già esistenti e ciò al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di suolo;
8. Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si suggerisce di riportare, nella documentazione che accompagna il Piano, anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre che le misure che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati dalle dismissioni;
9. Si dovrà porre particolare attenzione allo studio e alla verifica degli impatti dovuti alle scelte progettuali volte alla realizzazione di nuove opere. Nel caso di scelte progettuali che comportino un notevole incremento della frequentazione antropica dei siti di interesse culturale e paesaggistico, si suggerisce di evitare azioni che possano danneggiare il patrimonio culturale per sovra sfruttamento;
10. Particolare attenzione dovrà essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, che vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di degrado. Per detti beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze territoriali.
11. Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal citato art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia. Di conseguenza sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali sia all'interno delle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del Ministero della cultura. A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art. 25, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D. Lgs. 50/2016;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB  
x

12. L'applicazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico sarà necessaria anche per tutti i lavori e gli interventi che riguardano i fondali marini, inclusi i bacini interni ai porti e lo specchio di mare ad essi antistante, nonché eventuali fiumi, canali, acque di transizione, aree lagunari e lacustri eventualmente interessati dal Piano;
13. Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;
14. Resta inteso che le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi *ex novo* o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero della Cultura, le quali prestazioni saranno a carico del Proponente) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze territorialmente competenti;
15. Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scortichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici imprevisti definite per il tracciato dell'opera principale;
16. Il proponente dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;
17. Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA.

Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni del patrimonio culturale da tutelarsi del presente Piano.

**Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MiC e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere, che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità Competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri**



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)

AB

concertanti (Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministro della cultura) e recepite dall'Autorità Proponente/Procedente (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'acqua interne), ai fini dei successivi adempimenti.

Supporto Ales S.p.A.  
Arch. Ilaria Martella

Il Funzionario Responsabile del Procedimento  
(Responsabile della U.O. Ammin.va Tutela e VAS)

Riccardo Brugnoli



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@cultura.gov.it)